

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Nota Direttore Aprile 2014

“Regolamento regionale n. 4/2006 in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, co. 2 della L.R. n. 19/2004 e s.m.i. – Chiarimenti sull'art. 4, co. 6”

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

Il Regolamento regionale in oggetto prevede all'art. 4, comma 6, che, nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti nelle aree cimiteriali, il Comune possa disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni o ai costi di gestione del complesso cimiteriale secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.

In ragione delle richieste di chiarimenti pervenute dai Comuni in ordine alla portata di tale disposizione si forniscono, al fine di evitare difficoltà applicative, le seguenti indicazioni volte ad una interpretazione della disposizione regolamentare compatibile con il quadro normativo vigente.

Innanzitutto appare doveroso richiamare l'attenzione sulla *ratio* della norma in questione: la previsione di tale facoltà per i Comuni risponde ad esigenze di equità, volendo far partecipare i titolari di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti nelle aree cimiteriali alla manutenzione di efficienza delle parti comuni, secondo tempi, modalità, presupposti e criteri definiti nei regolamenti comunali, laddove per i titolari di concessioni a tempo determinato una quota dei costi di gestione/manutenzione è già compresa nel calcolo dei canoni.

La facoltà per i Comuni di richiedere detto onere contributivo risulta ammissibile – alla luce degli obiettivi generali di soddisfazione di esigenze primarie della collettività, dalla tutela dell'igiene pubblica al culto dei propri cari – solo qualora sia necessario provvedere alla manutenzione straordinaria delle parti comuni, laddove si riscontrino condizioni di degrado o trascuratezza o cattivo stato. E dunque non per assicurare una adeguata manutenzione del manufatto sepolcrale cui i titolari di concessione perpetua sono tenuti per espressa previsione di legge (DPR n. 285/90), ma per concorrere alle spese di mantenimento straordinario delle opere pertinenziali cui il Comune è tenuto al fine di conservare il decoro delle parti comuni, così soddisfacendo il sentimento religioso di quanti si recano al cimitero.

Si ribadisce pertanto che si tratta del corrispettivo di un servizio eventualmente reso dal Comune, qualora, cioè, ricorrano le condizioni sopra enunciate, strettamente vincolato al contesto e correlato alla fruizione e all'utilizzo delle parti comuni, vale a dire spazi e strutture, di cui beneficiano i soggetti individuati dall'art. 4, comma 6 del regolamento regionale. Per tale ragione esso non può essere equiparato in alcun modo al canone corrisposto dai titolari di concessioni temporanee, stante la loro differente natura, e la sua entità va differenziata non potendo essere pari a quella corrisposta dai titolari di concessioni temporanee.

Si coglie l'occasione per richiamare i Comuni ad una puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti provvedendo, qualora ritengano di avvalersi di tale possibilità, a definire con chiarezza le modalità di esercizio della facoltà prevista dal Regolamento regionale in oggetto, i criteri di individuazione di soggetti passivi, i presupposti e la misura dell'onere di compartecipazione posto a carico dei medesimi.

Cordiali Saluti.

TIZIANO CORRADORI